

Sentenza n. 449 Anno 2006

Materia: tutela della salute – Professioni sanitarie

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Articolo 12-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale).

Articolo 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni).

Esito: accoglimento del ricorso.

Estensore: Carla Campana

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri investono l'articolo 17 e l'articolo 19 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2005 indicata in oggetto. L'articolo 17, in particolare, nel novellare l'articolo 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale), concernente, il conferimento dell'incarico di direttore tecnico – assistenziale e di dirigente infermieristico, prevede che tale ultimo incarico possa essere conferito, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali, con superamento dell'esame finale. Inoltre, la disposizione impugnata prevede che l'incarico di dirigente infermieristico possa essere conferito a coloro che sono in grado di dimostrare una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione.

Occorre precisare, che successivamente alla proposizione del ricorso, l'articolo 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9, ha sostituito, l'articolo 12-bis della legge n. 7 del 2001. Tuttavia il *thema decidendum*, secondo la Corte, resta invariato, pur mutando la norma di riferimento (che diviene, pertanto, l'articolo 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2001 come modificata dalla legge n. 9 del 2006), poiché la nuova disposizione per quanto concerne la figura del dirigente tecnico – assistenziale (equiparabile,

per funzioni, alla figura in precedenza indicata come dirigente infermieristico), ripropone i medesimi contenuti della norma originariamente impugnata.

Ritornando alla descrizione dei motivi del ricorso, il ricorrente ritiene la disposizione citata eccedente dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di sanità dall'articolo 9, primo comma, numero 19), dello statuto speciale, in quanto fissa dei requisiti di accesso alle qualifiche di dirigente tecnico – assistenziale e di dirigente infermieristico diversi ed ulteriori rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale. Pertanto la norma in esame si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dall'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 502/199 e dagli articoli 5 e 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, in base ai quali l'accesso a tali incarichi sarebbe riservato a candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale ovvero di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione univertaria e post-universitaria.

Il ricorrente impugna, inoltre, l'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2005 che istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofioterapista rimettendo ad una deliberazione della Giunta provinciale, poi, la disciplina dei contenuti e della durata della formazione di tale figura. Inoltre, ai fini dell'esercizio professionale, nelle strutture sanitarie e limitatamente all'ambito del territorio provinciale, considera equipollenti a quelli ottenuti in base alla nuova disciplina "*i diplomi o attestati di qualifiche professionali analoghe a quelle di massaggiatore/massofioterapista*" acquisite a partire dal 1° gennaio 1996 in Italia o all'estero. Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, eccederebbe dalla competenza concorrente in materia di professioni, prevista, per le Regioni ordinarie, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, quale forma di autonomia più ampia, alla provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.

La Corte accoglie il ricorso.

In primo luogo colloca l'articolo 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2001 (nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 9 del 2006), nell'ambito della materia "sanità" ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La Corte, infatti, rileva la stretta inerenza che la disciplina dell'accesso alla dirigenza professionale del servizio sanitario provinciale presenta con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese agli utenti, essendo, queste, dipendenti dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi ed in particolare di coloro che rivestono una posizione apicale.

Precisato l'ambito della materia, la Corte evidenzia il contrasto della disposizione impugnata con il principio fondamentale enunciato all'articolo 6 della legge 251 del 2000 che prevede che, a

regime, alla dirigenza infermieristica si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del servizio sanitario nazionale ai sensi delle norme vigenti (articolo 26 del d.lgs. 165/2001), ossia con il possesso del relativo diploma di laurea e di un'esperienza maturata in anni di servizio effettivo.

Inoltre la Corte dichiara il contrasto dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2005 che istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione il quale colloca la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza concorrente. Nella materia delle "professioni", per giurisprudenza costante, la Corte ritiene che devono ritenersi, infatti, riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni e l'istituzione di nuovi albi.